

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: Sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta della c.d. "Industria 4.0"

Il D.L. 39/2024 ha introdotto nuove disposizioni nell'ambito della fruizione dei crediti di imposta maturati dal contribuente a seguito di investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" (L. 178/2020) ed investimenti in attività di ricerca e sviluppo per il raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (L. 160/2019).

In particolare, per poter usufruire dei sopracitati crediti è necessario compilare una comunicazione preventiva e/o una comunicazione "a completamento" degli investimenti realizzati così come riepilogato di seguito:

- per gli investimenti della c.d. "Industria 4.0", relativi all'anno 2023, l'utilizzo dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata ad una comunicazione degli investimenti effettuati;
- per gli investimenti della c.d. "Industria 4.0" e per attività di R&S, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 29 marzo 2024, l'utilizzo dei crediti spettanti è subordinato ad una comunicazione ex post aggiornata all'atto del completamento effettivo di tutti gli investimenti;
- per gli investimenti della c.d. "Industria 4.0" e per attività di R&S, che si intendono effettuate a decorrere dal 30 marzo 2024, l'utilizzo dei crediti derivanti dagli investimenti è subordinato ad una comunicazione preventiva ex ante, in cui precisare gli investimenti programmati, la ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione, e ad una comunicazione ex post aggiornata all'atto del completamento effettivo di tutti gli investimenti.

Le modalità ed i termini di invio delle predette comunicazioni è demandata al MiMiT con specifico Decreto.

Sospensione del credito

Con la risoluzione 19/E del 12 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha dunque sospeso l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei codici tributo relativi agli investimenti menzionati (6936 e 6937, per gli investimenti della c.d. "Industria 4.0", e 6938, 6939 e 6940 per gli investimenti in attività di R&S), con esclusivo riferimento agli anni 2023 e 2024, a partire dagli adempimenti già in scadenza per il 16 aprile 2024.

Faq del 16 aprile 2024 - Agenzia delle entrate

L'anno di riferimento da indicare in F24 a fronte dei crediti 4.0 riguarda quello in cui è avvenuta l'interconnessione, momento a partire dal quale il credito è compensabile, e non invece quello di «effettuazione» dell'investimento, che rileva per individuare la normativa applicabile. Con la citata risoluzione, finivano per essere rifiutati anche F24 con crediti 6936 relativi ad investimenti effettuati nel 2021

(comma 1056) o nel 2022 (comma 1057) per i quali, a fronte della interconnessione “tardiva” nel 2023 (o nel 2024), doveva essere indicato quest’ultimo come «anno di riferimento».

L’agenzia delle Entrate, nella giornata del 16 aprile u.s., ha in qualche modo posto rimedio a questa incongruenza chiarendo che il blocco delle compensazioni non riguarda crediti che sono previsti dai commi 1056 e 1057 della legge 178/2020 (non richiamati dal Dl 39) che dunque possono continuare ad essere compensati senza alcuna preventiva comunicazione. Per poterlo fare, occorre indicare nel modello F24, non già l’anno di interconnessione, ma quello in cui è «iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale». Per un investimento avviato nel 2022 e terminato nel 2023 si indicherà dunque, conclude la Faq, il 2022.

Questa indicazione (che può creare qualche disallineamento con F24 già presentati con anno 2023) va però coordinata con la norma, tenendo conto che si resta nel comma 1057 (con compensazione libera) solamente se l’investimento “prenotato” nel 2022 (ordine e acconto del 20%) è stato completato entro il 30 novembre 2023. Diversamente (investimento iniziato nel 2022 ma completato dopo il 30 novembre 2023), si slitta nel comma 1057-bis e scatta la sospensione del credito compensabile.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.